CAMERA DEI DEPUTATI N. 2626-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(Relatore: **TESINI GIANCARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(PEDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

il 23 dicembre 1978

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Decaduto il decreto-legge n. 642 – che, pur così contrastato, aveva suscitato molteplici aspettative tra il personale universitario – il « nodo » dello stato giuridico dei docenti dovrà ora essere sciolto contestualmente al nuovo ordinamento generale dell'Università, nel cui vivo sta entrando il Senato, usufruendo dell'utile approfondimento già compiuto in sede parlamentare e delle positive convergenze realizzatesi sui punti più qualificanti.

L'attuale decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, di cui si chiede la conversione, ha deliberatamente circoscritto la portata degli interventi ad una proroga dei rapporti del personale precario, evitando non solo ogni « interferenza » nella riforma globale (alla quale invece il provvedimento caduto si proponeva di spianare la strada, con una volontà anticipatrice che noi continuiamo a considerare un errore avere disperso in base a motivazioni non del tutto convincenti, per quanto legittime nella sfera di decisione dei partiti), ma anche qualsiasi norma, che nonostante il carattere transitorio, potesse vincolare il quadro legislativo delle nuove strutture e finalità degli Atenei.

Si tratta, quindi, di un provvedimento ponte, la cui efficacia è limitata ad assicurare la continuità di un settore della componente universitaria fino alla definitiva approvazione della riforma, senza compromettere i diritti acquisiti di una vasta categoria che – in presenza di carenze normative e talora anche di discutibili criteri di gestione – è stata chiamata in questi anni a prestare nell'Università un'opera spesso insostituibile. Ma non per questo l'importanza di tale provvedimento è trascurabile. Non vanno infatti sottovalutati, insieme alle ragioni di ordine generale che ne consigliano la sollecita conversione in legge, i miglioramenti introdotti fin d'ora in una logica di maggiore equità. Già il testo governativo, oltre a prorogare di un anno la durata dei contratti e degli assegni di formazione didattica e scientifica, concedeva ai loro titolari una indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita, nonché un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia, con ciò puntando a perequarne il trattamento economico, secondo lo spirito di recenti pronunce della Magistratura. La Commissione istruzione ha così ritenuto opportuno estendere ai borsisti tale trattamento, equivalente all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato e nel cui calcolo sono stati compresi gli oneri riflessi, per non aggravare ulteriormente i bilanci degli Atenei e dei singoli istituti. Un altro possibile fattore di diseguaglianza è stato superato autorizzando il Consiglio nazionale delle ricerche e la Scuola normale di Pisa a prorogare a loro volta, su domanda, le borse di studio ed a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto almeno un biennio di attività presso le Università nel precedente quadriennio.

Due significativi emendamenti riguardano i problemi dell'assistentato. Al sesto comma del decreto, la proroga degli incarichi e delle supplenze interessa ora tutti gli assistenti che a tale titolo erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978, mentre una modifica apportata al quattordicesimo comma (con l'astensione dei rappresentanti del Gruppo comunista) fissa al 31 ottobre prossimo il termine per la trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento.

La discussione più ampia si è svolta intorno al quindicesimo comma, che pre-

vedeva la stabilizzazione per i professori incaricati. Il Ministro della pubblica istruzione, pur convinto della bontà della soluzione adottata, sia per i discordanti pareri dei Tribunali amministrativi regionali sia per il ricorso pendente avanti la Corte costituzionale, ha preso atto delle riserve espresse da vari membri della Commissione ed ha proposto di sopprimere l'intero dispositivo, lasciando che del problema nel suo complesso venga investito il Senato nel corso dell'esame della riforma. Questa tesi – alla quale era favorevole anche il relatore – è stata accolta, insieme alla richiesta del Governo che la sua posizione sia confortata da un ordine del giorno presentato in Assemblea.

Rispetto al precedente decreto sono stati mantenuti il divieto di nuove assunzioni e l'elevazione (a 4 milioni annui) del limite di reddito per l'assegno di studio per i discenti. Su questi punti, come sulle principali modifiche apportate, si è registrata una larghissima convergenza di opinioni, fermo restando il diritto dei deputati di portare all'attenzione dell'Assemblea residue perplessità circa aspetti comunque non essenziali.

L'urgenza del provvedimento è ancora una volta fuori discussione: semmai, risulta accentuata dal vuoto subentrato alla decadenza del decreto-legge n. 642, che deve essere tempestivamente colmato se non si vuole acutizzare l'oggettivo stato di disagio nelle Università. Ad esso, d'altronde, non può essere chiesto di risolvere questioni inevitabilmente demandate al più ampio progetto di riforma, il cui *iter* è necessario accelerare per dare sicurezza di strutture funzionali e di personale preparato al rilancio della ricerca universitaria, nell'autogoverno istituzionale, nel pluralismo e nella libertà di insegnamento.

Se questa è una delle grandi mete cui possiamo aspirare in tempi finalmente ravvicinati, il decreto che l'Assemblea si appresta a convertire in legge rappresenta una minuscola ma non di meno indispensabile premessa, intesa a salvaguardare le condizioni minime vitali degli studi universitari ed a restituire fiducia a quanti – non solo fra i diretti interessati al provvedimento – intendono l'appartenenza alla istituzione universitaria non soltanto come un diritto, ma anche – e vorrei dire soprattutto – come esercizio rigoroso di un impegno culturale e civile.

GIANCARLO TESINI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di eliminare, al quinto comma dell'articolo 3, la deroga, nella prima applicazione del provvedimento, al divieto di far parte delle commissioni di concorso per coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

NULLA OSTA

per quanto di competenza, all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma le parole: gli assegni di studio, *sono sostituite dalle seguenti*: gli assegni di formazione scientifica e didattica.

Al primo comma, dopo le parole: sono prorogati, *sono aggiunte le seguenti*: , a domanda da presentare entro il 31 marzo 1979 ai rettori delle Università da parte degli interessati,.

Al secondo comma le parole: Agli assegnisti, *sono sostituite dalle seguenti*: Ai borsisti, agli assegnisti.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale delle ricerche e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto presso le Università almeno un biennio di attività nel precedente quadriennio ».

Al sesto comma le parole da: Sono altresì prorogati, *fino alle parole*: sopravvenuta indisponibilità del posto, *sono sostituite dalle seguenti*: Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.

Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere, *sono sostituite dalla parola*: sono.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo ».

All'ottavo comma le parole: Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta., *sono sostituite dalle seguenti*: Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto lettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta.

L'undicesimo comma è soppresso.

Al dodicesimo comma le parole da: L'assunzione di personale, *fino alle parole*: non producono, *sono sostituite dalle seguenti*: L'assunzione di personale effettuata a qualunque titolo in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo è nulla di diritto e non produce.

Il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e già prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979 ».

Il quindicesimo comma è soppresso.

Al sedicesimo comma le parole: le quote, *sono sostituite dalle parole*: delle quo-

te, *e le parole*: gli assegni familiari, *sono sostituite dalle parole*: degli assegni familiari.

Al sedicesimo comma la parola: elevabili, *è sostituita dalla parola*: elevabile.

Il diciannovesimo comma è soppresso.

Dopo il diciannovesimo comma è aggiunto il seguente:

« Al personale non docente già dipendente dal Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il Consorzio medesimo e presso Amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ».

Il ventiduesimo comma è soppresso.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 817

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 357 del 23 dicembre 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario;

Considerato che i contratti stipulati dalle Università, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio, scaduti il 31 ottobre 1978, nonché gli incarichi e le supplenze su posti di assistente ordinario con il 23 dicembre 1978 non verranno ad essere sorretti da una efficace norma di proroga; che tra il personale docente precario sussiste disparità di trattamento sotto il profilo della stabilità del rapporto; e che vi è l'immediata esigenza di assicurare nelle Università l'insegnamento da parte di ulteriori lettori;

Ritenuta pertanto la necessità e la urgenza di provvedere alle esigenze sopra prospettate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO.

Gli assegni di studio di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'articolo 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979.

Agli assegnisti ed ai contrattisti di cui al precedente comma, oltre all'importo annuo dei rispettivi assegni e contratti, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita con le stesse modalità, gli stessi importi e divieti previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni nonché, per i familiari a carico, un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia previste nella stessa legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla stessa data l'importo annuo delle borse di studio di cui al precedente primo comma è elevato a lire 3.000.000.

Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i contrattisti e gli assegnisti sono tenuti a svolgere, come previsto rispettivamente negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, unicamente le attività stabilite nelle predette norme.

Per la durata della proroga resta ferma la facoltà prevista dall'articolo 23, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il diritto dei titolari di contratto all'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere esercitato fino al termine della proroga.

Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno, purché non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto. Analogamente ed alle stesse condizioni potranno essere prorogate dalle Università le borse e gli assegni di formazione o addestramento scientifico o didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai Consigli di Amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Il servizio prestato dai contrattisti ed assegnisti presso le Facoltà di Medicina e chirurgia, purché riconosciuto agli effetti della indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato, rispettivamente, quale servizio di assistente ospedaliero ai fini della partecipazione ai concorsi di idoneità per la qualifica di aiuto ospedaliero e quale periodo di tirocinio ai fini della partecipazione ai concorsi per assistente ospedaliero.

I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta.

L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

La spesa per i lettori di cui all'ottavo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dell'assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle Università ed Istituti di istruzione superiore di conferire incarichi o supplenze su posti di assistente ordinario nonché le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificato per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo sono nulle di diritto e non producono alcun effetto a carico dell'Amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari, e degli organi delle singole Amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di insegnamento.

Il reddito annuo per avere titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di

tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili di lire 300.000 per ciascun figlio a carico.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 dicembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle Regioni delle funzioni dei beni e del personale delle Opere Universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme-quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento valutato in lire 36.000.000.000 per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto abroga il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 817 COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Gli assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'articolo 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati, a domanda da presentare entro il 31 marzo 1979 ai rettori delle Università da parte degli interessati, senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979.

Ai borsisti, agli assegnisti ed ai contrattisti di cui al precedente comma, oltre all'importo annuo dei rispettivi assegni e contratti, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita con le stesse modalità, gli stessi importi e divieti previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni nonché per i familiari a carico, un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia previste nella stessa legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio nazionale delle ricerche e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto presso le Università almeno un biennio di attività nel precedente quadriennio.

Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i contrattisti e gli assegnisti sono tenuti a svolgere, come previsto rispettivamente negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, unicamente le attività stabilite nelle predette norme.

Per la durata della proroga resta ferma la facoltà prevista dallo articolo 23, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il diritto dei titolari di contratto all'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere esercitato fino al termine della proroga.

Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978. Analogamente ed alle stesse condizioni sono prorogate dalle Università le borse e gli assegni di formazione o addestramento scientifico o didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai Consigli di Amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.

I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto lettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

La spesa per i lettori di cui all'ottavo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dello assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

L'assunzione di personale effettuata a qualunque titolo in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari, e degli organi delle singole Amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e già prorogata al 31 ottobre

1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979.

Il reddito annuo per avere titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, elevabile di lire 300.000 per ciascun figlio a carico.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucelo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 dicembre 1978.

Al personale non docente già dipendente dal Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il Consorzio medesimo e presso Amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento valutato in lire 36.000.000.000 per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.